

**Regolamento  
per il servizio condotta medica  
consorziale**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO  
COMUNALE 14 GENNAIO 1922, N° 4**

## **ART. 1**

Fra i Comuni di Borgomanero e Vergano è costituito un Consorzio allo scopo di provvedere al servizio di assistenza medico-chirurgica. A tale servizio si provvede con un medico - condotto consorziale.

## **ART. 2**

Il Comune di Borgomanero è situato in pianura a metri 308 sul livello del mare; ha la superficie di Kq. 25,53.

La sua popolazione è di 11206 abitanti, secondo il censimento del 1911 dei quali 7173 nel centro, 3183 nelle frazioni e 850 in abitazioni sparse. I vari aggregati di esso sono uniti per mezzo di strade carrozzabili. Via ha la Stazione dei RR.CC, ufficio di Pretura, del Registro e bollo ed Agenzia delle Imposte. Vi è un Ospedale, due collegi convitti, il monastero, Regie scuole tecniche, stabilimenti industriali, mercati, fiere. Il Comune è diviso in due condotte Mediche. La prima condotta è consorziale con Vergano ed è quella cui la presente convenzione si riferisce; ha una popolazione approssimativa di circa 5000 abitanti e comprende la frazioni di S.Stefano, S. Croce, S. Marco con i seguenti confini: Strada vicinale verso Maggiate Inferiore svolgentesi a mezzogiorno della provinciale per Sento Calende, lato a nord scalo merci, corso Cavour, Corso Mazzini, Piazza Vittorio Emanuele, strada provinciale per Romagnano Sesia, confine territoriale di Cureggio, Maggiora, Vergano, Briga, Invorio Inferiore, Gattico.

## **ART. 3**

Il Confine di Vergano è situato a m. 340 sul livello del mare, ha la superficie di Kmq. 5683 in pianura. La popolazione è di 916 abitanti secondo il censimento del 1911 dei quali 409 nel centro, 312 nelle frazioni e 195 in abitazioni sparse.

La frazione C. = Baraggione, dista dal centro mezzo chilometro. E' situata in pianura. Vi si accede per strada carrozzabile.

La frazione A. = Piovino dista dal centro KM.2; è situata in pianura, vi si accede per strada carrozzabile.

La frazione B. = Camuggione dista dal centro Mezzo chilometro. E' situata in pianura e vi si accede per strada carrozzabile.

Le case sparse sono in pianura, vi si accede per strada carrozzabile, mulattiere e perdonabili. Vi ha un servizio di posta, il territorio è attraversato da strada provinciale. La stazione ferroviaria più prossima è quella di Borgomanero e dista Km. 2.500. I confini della condotta sono gli stessi del territorio comunale ed essa è consorziale con la prima di Borgomanero, giusta la presente convenzione.

## **ART. 4**

La sede del Consorzio è fissata nel comune di Borgomanero ove terrà pure la sua dimora il medico-chirurgo consorziale.

## **ART. 5**

La durata del consorzio si intende illimitata. Esso non potrà sciogliersi e modificarsi che nei casi consentiti dall'art. 11 del R.D. 19 luglio 1906, n°466.

#### **ART. 6**

Il Consorzio sarà rappresentato dai membri nominati nel loro seno dai Consigli Comunali di Borgomanero e Vergano in ragione di 6 e 3 rappresentanti rispettivamente. I rappresentanti durano in carica 6 anni e si rinnovano ordinariamente per metà ogni triennio nella sessione autunnale dei Consigli Comunali. Se sono in numero dispari nel 1° triennio se ne rinnova la metà più uno. Alle surrogazioni straordinarie si provvede non appena si è verificata la vacanza. I rappresentanti eletti in surrogazione di quelli scaduti innanzi tempo durano in carica soltanto fino al compimento del termine normale stabilito per la scadenza dei surrogati. Se, per effetto di un mutamento verificatosi a termine dell'articolo 1915 n.148, nella rappresentanza di uno dei Comuni consorziati il numero dei suoi rappresentanti nell'assemblea consorziale dove subire variazioni, si addiverrà alla rinnovazione generale di questa entro il termine di tre mesi. La perdita dell'ufficio di consigliere comunale e di un Comune, trae seco di diritto quella del mandato di rappresentante del Comune stesso nell'assemblea consorziale.

#### **ART. 7**

L'assemblea consorziale nomina nel proprio seno il Presidente del Consorzio a maggioranza assoluta dei voti. Però dopo due votazioni libere rimaste inefficaci, si procede a ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione libera riportarono maggiori suffragi. A parità dei voti ha la preferenza il più anziano di età. Il presidente dura in carica tre anni ed al pari dei rappresentati è sempre rieleggibile senza obbligo di interruzioni.

#### **ART. 8**

Le funzioni di segretario del consorzio saranno disimpegnate dal Segretario Comunale di Borgomanero.

#### **ART. 9**

Le spese per il pagamento dello stipendio e indennità al titolare della condotta medica e di quelle eventuali per il regolare funzionamento del Consorzio faranno carico per 2/3 al Comune di Borgomanero e per 1/3 a quello di Vergano. Saranno però dal primo anticipate fermo a carico del 2° l'obbligo di versare la sua quota non più tardi del 26 di ogni bimestre.

#### **ART. 10**

Il medico - condotto sarà nominato in seguito a concorso per titoli, ed a maggioranza assoluta di voti. L'avviso sarà compilato in conformità del modulo annesso al presente, pubblicato un mese all'albo pretorio dei Comuni consorziati ed inviato alla Prefettura, al Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia (di Novara via Gautieri) e al giornale " IL MEDICO CONDOTTO " (Direzione in Tirano - Sondrio).

#### **ART. 11**

Per servizio medico s'intende il servizio ordinario d'assistenza medica chirurgica ostetrica a domicilio.

#### **ART. 12**

Gli iscritti nell'attuale elenco degli ammessi al servizio gratuito di assistenza sanitaria a norma degli art. 16 e seguenti del regolamento 19 luglio 1906, n° 466 sono in n° per Borgomanero e n° per Vergano. E' fatto obbligo al Consorzio di consegnare al medico copia dell'elenco di cui sopra ogni anno entro il Gennaio. Può essere inoltre formato dai due Comuni un elenco dei semi-poveri per la cura semi-gratuita da parte del medico. Per essi il medico avrà diritto alla tariffa di abbonamento stabilita dalla speciali norme in vigore. Essa sarà riscossa dai Comuni, e per mezzo della Tesoreria di Borgomanero pagata al medico a fine d'anno.

#### **ART. 13**

Alla scienza e alla coscienza del medico è affidato lo scrupoloso, imparziale e sollecito adempimento del servizio. Il medico pure essendo tenuto, in via normale, ad essere reperibile in Borgomanero e presso il proprio ambulatorio nei giorni di ... ed in Vergano nei giorni di ..., dovrà pure accorrere se richiesto, in qualunque ora, sia di giorno, sia di notte ed in ogni parte del territorio compreso nel consorzio.

#### **ART. 14**

Allo scopo di sistemare il servizio nel modo più completo possibile per il Comune di Vergano, sarà ivi istituita e collocata nei pressi dell'Ufficio Comunale una cassetta d'impostazione per le chiamate ordinario le quali, a cura e spese di detto Comune saranno ogni giorno trasmesse al medico.

Le chiamate d'urgenza saranno invece fatte direttamente dagli interessati. Quando il medico arriva a Vergano per le visite sarà data alla popolazione il solito segnale con le campane.

#### **ART. 15**

Il medico condotto dovrà inoltre:

- a) prestare assistenza sanitaria a tutti gli abitanti della condotta;
- b) eseguire le vaccinazioni e le rivaccinazioni antivaiose per tutti gli abitanti della condotta;
- c) disimpegnare il servizio necroscopico;
- d) provvedere alla vigilanza sul baliatico mercenario;
- e) dar opera nell'azione di profilassi antitubercolare secondo le istruzioni che riceverà dal medico provinciale;
- f) compiere le funzioni di ufficiale sanitario di Vergano;

#### **ART. 16**

Il medico condotto rilascerà gratuitamente ai poveri i soli certificati per l'autorità Giudiziaria e Comunale, per uso militare, scolastico di beneficenza, e per ammissione al lavoro.

#### **ART. 17**

Il medico condotto è obbligato ad informare il medico provinciale a mezzo dell'Ufficiale Sanitario, dei fatti e delle circostanze che possono interessare la salute pubblica, e ciò sia di propria iniziativa sia in seguito a richiesta dell'Autorità ed a coadiuvare l'autorità Sanitaria Provinciale o locale sull'esecuzione delle disposizioni necessarie ad impedire la diffusione delle malattie infettive.

#### **ART. 18**

Non esistendo nel Comune di Vergano farmacia, il medico condotto dovrà, se richiesto, a spese del Comune, tenere una cassetta di medicinali di pronto soccorso.

#### **ART. 19**

Nella prescrizione dei medicinali per i poveri, il medico condotto terrà presente le disposizioni della circolare prefettizia 31 luglio 1918 n° 20124 e cercherà di rendere, nei limiti del possibile, meno dispendiosa l'assistenza farmaceutica curando di temperare le esigenze della cura con quella della economia con l'adozione dei medicinali che, pur essendo di pari efficacia, hanno un prezzo inferiore ad altri aventi le stesse indicazioni terapeutiche, ed astenendosi dalla prescrizione di specialità medicinali. Inoltre richiederà l'invio di ammalati poveri agli ospedali provinciali, circondariali e locali, nei soli casi che impongono prestazioni di specialisti o quando si tratta di forme chirurgiche richiedenti operazioni di qualche importanza o di malattie mediche gravi ed oscure.

#### **ART. 20**

Il medico dovrà tenersi provvisto degli strumenti necessari per le operazioni di chirurgia ed ostetricia possibile nella pratica privata.

#### **ART. 21**

Il medico condotto consorziale percepisce quale annuo stipendio la somma di lire 4000 con l'obbligo dell'assistenza gratuita ad un numero di poveri ragguagliato al 10% della popolazione complessiva della condotta consorziale. Qualora il numero di questi sia superiore al 10% saranno corrisposte al medico L.5 per ciascun povero. Agli effetti di quanto sopra varrà il numero dei poveri iscritti nell'elenco riveduto ogni anno nella prima metà di dicembre a termini di legge senza tenere conto delle variazioni avvenute durante l'anno; per i semi-poveri si richiama la disposizione di cui al precedente articolo 12.

#### **ART. 22**

Al medico condotto, quale Ufficiale Sanitario di Vergano, è corrisposto lo stipendio annuo di lire 250. Il Sindaco di Vergano gli assegnerà uno speciale Ufficio nella Casa Comunale o quanto meno un tavolo e le suppellettili necessarie per la Conservazione degli atti e per la corrispondenza d'ufficio.

#### **ART. 23**

Lo stipendio residenziale sarà aumentato di un ventesimo per dieci bienni. Gli sarà pure corrisposta l'indennità per mezzi di trasporto in lire 500 annue. In caso di grave epidemia e quando ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Sanitaria Provinciale potrà essere concesso al medico un aiuto e, ove ciò non sia possibile, gli sarà accordato un congruo compenso ad epidemia finita. Il

Consorzio iscriverà a suo spese il medico condotto presso una società di assicurazione contro gli infortuni per una diaria non inferiore alla quota giornaliera del suo stipendio ed un premio di lire 50000 in caso di morte e inabilità permanente. In caso di infortunio durante il periodo in cui la società paga al medico l'assicurazione, lo stipendio del medico sarà corrisposto al supplente.

#### **ART. 24**

Al medico saranno inoltre corrisposte le indennità di caro viveri a norma del decreto luogotenenziale 9 marzo 1919 n° 338 e della circolare ministeriale 18 aprile 1921 n° 1570/5/41270 per il periodo in cui sarà mantenuto a favore degli Impiegati dello Stato.

#### **ART. 25**

Lo stipendio e la indennità si intendono al lordo dell'imposta di R.M. del contributo della Cassa di Previdenza dei Sanitari e degli altri oneri che gravano su chi li percepisce, e saranno pagati a dodicesimi maturati.

#### **ART. 26**

Spetta al medico condotto un mese di congedo all'anno da usufruirsi in uno o più periodi, e la supplenza è carico del Comune e nessun onere od aggravio deve derivare al medico in conseguenza di tale congedo, salvo l'obbligo di non assumere l'esercizio in altra condotta. Qualora non possa godere il suo mese di congedo per ragioni sanitarie interessanti la condotta e riconosciute valide dall'Autorità Sanitaria Provinciale, il medico avrà diritto di un compenso per il maggiore lavoro prestato non inferiore a L. 20 giornaliere da liquidarsi in fine d'anno in ragione delle limitazioni subite. Nessun compenso spetta al medico che spontaneamente rinunci in tutto od in parte al congedo.

#### **ART. 27**

Il medico potrà assentarsi dalla sua condotta:

- a) per 24 ore incaricando del servizio, sotto la sua responsabilità altro collega con l'obbligo di preavvisare i Sindaci dei Comuni consorsisti. Tali assenze potranno verificarsi nei casi di forza maggiore o ad intervalli di giorni 14 come turno di riposo, previo accordo del medico coi colleghi del luogo;
- b) per un periodo di giorni tre incaricando del servizio sempre sotto la sua responsabilità, altro collega. Queste assenze non si computano nel congedo ordinario ma non possono verificarsi che ad intervalli non inferiori ai giorni 60.

#### **ART. 28**

In caso di malattia accertata non dipendente da ragioni di servizio, la supplenza sarà a carico del Comune fino a mesi tre. Trascorsi questi ed ove sia riconosciuto necessario per la completa guarigione potrà spettare al medico condotto un periodo di aspettativa per un anno senza stipendio, con l'obbligo di non assumere servizio in altra condotta e presso altri Enti pubblici. Quando ciò avvenga, il medico sarà invitato a rientrare immediatamente in residenza ed, in difetto, sarà dichiarato dimissionario. In caso di malattia contratta in servizio e per causa di esso, il congedo si estenderà sino al termine massimo di un anno e cesserà anche prima quando il sanitario, per constatata invalidità permanente a riprendere il servizio abbia ottenuta la liquidazione della pensione vitalizia a termine del T.U. 2 gennaio 1913 n°453 lib. 3° parte III°.

## **ART. 29**

Per reciproco accordo tra Amministrazione e Medico, il disimpegno del servizio di supplenza durante il mese di congedo potrà essere affidato ad uno dei medici del luogo viciniore, purchè il compenso non sia inferiore allo stipendio del medico stesso.

## **ART. 30**

Il medico condotto non potrà assumere impegni fissi e continuativi fuori comune senza permesso della Giunta municipale. Per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del medico condotto, come pure per il licenziamento per il periodo di prova, si applicheranno le disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

## **ART. 31**

Il licenziamento del medico condotto prima del termine del biennio di prova non necessita alcuna motivazione per parte del Comune e dovrà essere dato almeno tre mesi prima della scadenza del biennio. Scaduto il biennio di prova acquisterà la stabilità. In caso di scioglimento del Consorzio al medico che avrà conseguita la stabilità sarà accordata un'indennità per una volta tanto pari ad un anno di stipendio.

## **ART. 32**

Il medico condotto può dare le proprie dimissioni preavvisando l'Amministrazione tre mesi prima di terminare il servizio oppure provvedendo a sue spese all'interinato per tre mesi.

## **ART. 33**

Le controversie di puro indole contrattuale, salvo sempre le disposizioni di legge, potranno essere deferite al giudizio di tre arbitri che saranno:

- a) Un delegato della Federazione dei Comuni;
- b) Un Delegato della Federazione dei Medici Condotti;
- c) Un terzo membro eletto dai primi due od in caso di disaccordo dal Presidente della Corte d'Appello.

## **ART. 34**

Qualora il medico condotto desideri di frequentare corsi speciali per medici condotti presso Università o Cliniche speciali a scopo di studio, il Consorzio concederà il permesso, e la supplenza sarà a carico del medico senza pregiudizio del mese di ordinario congedo annuale.

Il medico avrà però obbligo di comprovare l'avvenuta frequenza al corso.

## **ART. 35**

Qualora in medico condotto intenda fare versamenti straordinari alla Cassa di Previdenza dei Sanitari a termine dell'art.5 testo unico 2 gennaio 1913, n° 453 libro 3° parte III^ il Comune sarà tenuto a contribuire per la metà delle spese.

### **ART. 36**

Il Consorzio pagherà ogni anno al Collegio Convitto per gli orfani dei Sanitari in Perugia la somma di lire 10 per il posto di medico.